

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

Ai gentili Clienti

Loro sedi

proroga del 2° acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di

partita IVA

Nella GU n. 244 del 18/10/2023 è stato pubblicato il DL 145/2023 (cd. "Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2024"), in vigore **dal 19/10/2023**, il cui schema era stato approvato nel CDM dello scorso 16/10/2023.

In esso sono contenute due proroghe dei termini di versamento, relativi:

1. al **secondo acconto delle imposte, che scade a fine novembre 2023**
2. al riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S.

Quella sulla quale ci soffermiamo è la proroga del secondo acconto delle imposte, che scade a fine novembre 2023.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2023

L'art. 4 del DL 145/2023 contiene l'attesa proroga dei termini per il versamento del 2° acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche titolari di partita IVA.

La proroga si applica per il solo periodo d'imposta 2023.

Ambito soggettivo:

dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 – 46044 Goito (MN) – p.iva/c.f. 02222020204

Capitale sociale € 10.000 i.v. – Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204

Tel. 0376/60031 – fax. 0376/606434

Email: studio@studioarioli.eu

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

le **sole persone fisiche titolari di partita IVA** (imprese individuali e lavoratori autonomi) che **nel 2022** (Mod. Redditi PF 2023, da presentare entro il 30/11/2023) dichiarano **ricavi/compensi non superiori a €. 170.000.**

Soggetti esclusi:

dalla proroga rimangono esclusi:

- 1) le persone fisiche "private" (non titolari di partita IVA; dovrebbero rientrarvi anche i soci delle società di persone/Srl in trasparenza fiscale);
- 2) i soggetti diversi dalle persone fisiche: le società di capitali, le società di persone e gli studi associati, gli enti commerciali e gli enti non commerciali;
- 3) imprese individuali/professionisti che dichiarano ricavi/compensi superiori a €. 170.000.

Dovrebbero essere escluso anche chi non hanno versato la 1° rata d'acconto, in quanto di ammontare non superiore a €. 103.

Per tali soggetti la scadenza resterà fissata al 30/11/2023.

Ambito oggettivo:

sotto il profilo oggettivo - considerato il riferimento all'acconto dovuto in base alla dichiarazione - dovrebbero quindi rientrare nella proroga, **oltre all'IRPEF**, anche le **imposte sostitutive delle imposte sui redditi** dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:

- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011);
- l'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007);
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1, co. 54 - 89, L. 190/2014);

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 – 46044 Goito (MN) – p.iva/c.f. 02222020204

Capitale sociale € 10.000 i.v. – Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204

Tel. 0376/60031 – fax. 0376/606434

Email: studio@studioarioli.eu

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

- l'IVIE (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
- l'IVAFE (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 co. 13-16 della L. 145/2018).

Per espressa previsione normativa sono esclusi:

- i contributi **previdenziali e assistenziali** (la 2° rata dei versamenti "variabili" dell'IVS artigiani e commercianti ed alla Gestione separata INPS dei professionisti "senza Cassa")
- **premi assicurativi INAIL.**

Termini di versamento:

i soggetti che rientrano nel perimetro della "proroga" potranno effettuare il versamento della seconda rata degli acconti d'imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023: in luogo del termine del 30/11/2023 (termine generalizzato, posto che si tratta di soli soggetti con periodo d'imposta "solare") con le seguenti modalità:

- **versamento unico al 16/01/2024**
- **versamento rateizzato** (5 rate costanti) alle seguenti scadenze (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, ex art. 20, co. 2, D.lgs. 241/97, ed art. 5, co. 1, DM 21/05/2009):

16/01/2024

16/02/2024

18/03/2024

16/04/2024

16/05/2024.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti